

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno)
Via De Campi n. 1- 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226

COMUNE DI CAVARENO

Prot. UCAA n. 0001610-15/09/2025-P

Cavareno, 15.09.2025

ORDINANZA N. 02/2025 CONTINGIBILE E URGENTE

OGGETTO: Interdizione cautelativa area adiacente il silos con filtro a maniche e diffida all'esercizio dell'attività presso la ditta "Omissis", Cavareno (TN).

IL SINDACO in qualità di Ufficiale del Governo

Premesso che perveniva nota del Servizio Antincendi e Protezione civile Corpo Permanente Provinciale Vigili del Fuoco Ufficio Operativo Interventistico della PAT, acquisita al prot. Comunale n. C380-0003147-15/09/2025, avente ad Oggetto: Principio d'incendio silos con filtro a maniche presso la ditta "Omissis", Cavareno (TN) d.d. 13/09/2025;

Dato atto che successivamente alla chiamata pervenuta alle ore 11.00 presso la centrale 115, sul posto si sono portati i corpi dei VVF di Cavareno, Sarnonico, Amblar, Don, Taio, Fondo, Romeno e una squadra dei Vigili del Fuoco Permanenti di Trento e il funzionario di turno.

Dato atto che il sistema di rilevazione scintille installato sul silos con filtro a maniche non è stato in grado di evitare l'evento.

Atteso che dette risultanze vengono fatte proprie senza la necessità di effettuare sopralluoghi da parte degli uffici comunali per la verifica di quanto segnalato;

Preso atto che in base agli accertamenti di cui sopra, e dai rapporti d'intervento dei Vigili del Fuoco, emergono le motivazioni atte a giustificare l'adozione del presente provvedimento per la tutela dell'igiene e della sicurezza degli occupanti dell'edificio, dei lavoratori, oltre la sicurezza pubblica;

Acclarato che l'immobile interessato è identificato con la p.ed. "Omissis", C.C. Cavareno sito in "Omissis";

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento, in quanto il presente provvedimento ha carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 7, 1° comma, della l. 241/90 e ss.mm. e ii. (Nuovo norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il D.Lgs. nr. 81/2008 meglio conosciuto come testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro;
Visto l'art. 54, comma 4, del Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.M. 37/08 e ss.mm, concernente la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte degli impianti all'interno degli edifici;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 11 di data 07/05/1994 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia di nomina dei Responsabili dei Servizi;

Verificata la sussistenza dei presupposti per dichiarare la natura contingibile e urgente del presente provvedimento ai sensi dell'art. 62 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6 e ravvisata la necessità d'intervenire con sollecitudine alle operazioni sopra descritte allo scopo di tutelare la sicurezza pubblica e dell'ambiente;

Accertata pertanto la sussistenza dei presupposti fattuali che richiedono l'esercizio dei poteri di ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 62 del C.E.L. anzidetto;

Ritenuto pertanto necessario per la sicurezza e l'incolumità delle persone e delle cose, dover porre rimedio a quanto segnalato nel più breve tempo possibile.

ORDINA

Ai sig.ri:

"Omissis"

- L'interdizione dell'area adiacente il silos con filtro a maniche per sicurezza in caso di ribaltamento dello stesso, come da posizionamento del nastro vedo da parte dei Vigili del Fuoco;
- La diffida all'esercizio dell'attività di cui in oggetto per i problemi di sicurezza dovuti all'evento se non per lavorazioni di pulizia e messa in sicurezza post-incendio e fino a revoca della presente al fine di consentire ai competenti organi di controllo la verifica dei requisiti antincendio.
- la regolarizzazione e messa a norma dell'impianto produttivo come previsto dalla normativa prima della ripresa delle attività e comunque entro il termine di 60 giorni. A lavori terminati i proprietari dovranno presentare la documentazione, a firma di tecnico abilitato, che attesti l'esecuzione delle opere nel rispetto della normativa vigente.

DEMANDA

All'ufficio tecnico comunale la verifica e il controllo della puntuale osservanza del presente provvedimento.

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza verranno applicate le sanzioni ed i provvedimenti conseguenti previsti dalle normative vigenti in premessa citate, impregiudicato l'esercizio dell'azione penale per i reati in cui l'interessato fosse incorso e fatta salva la denuncia ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.

DISPONE

la notifica del presente atto ai signori:

"Omissis"

Si comunica a:

- Stazione dei Carabinieri di Sarnonico;
- Vigili del Fuoco Volontari di Cavareno;
- Corpo Polizia Locale Alta Val di Non;
- Ufficio tecnico Comunale;
- Servizio Antincendi e Protezione civile Corpo Permanente Provinciale Vigili del Fuoco Ufficio Prevenzione Incendi della PAT;
- Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, via Piave n. 1 – Trento;

AVVERTE ALTRESÌ

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241, e dell'art. 5, sesto comma, della L.R. 31.07.1993, n. 13, sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso al Commissario del Governo per la Provincia di Trento nel termine di n. 30 giorni dalla notificazione della presente;
- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104.
- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

IL SINDACO del Comune di Cavareno
Sig. Luca Zini

